



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 8 DEL 22-04-2022**

Ilbono ,li 22-04-2022

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 22-04-2022

Ufficio del Sindaco

**Oggetto: PULIZIA AREE INTERNE ALL'ABITATO, DESTINATE DALLO
STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE, ALL'EDIFICAZIONE E AI
SERVIZI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Pistis)

IL SINDACO

(Murru Giampietro)

L'anno duemilaventidue addi ventidue del mese di aprile, il Sindaco **Murru Giampietro**

ACCERTATA l'esistenza all'interno dell'abitato di numerose aree scoperte invase da cespugli, rovi, cardi, fieno, erbacee ed altro materiale facilmente infiammabile che crea problemi alla salute, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica, stante la vicinanza di strade pubbliche ed abitazioni private, con l'alto rischio di propagazione di incendio all'interno dell'abitato;

VISTO l'art. n° 42 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che testualmente recita: *"Tutte le aree destinate all'edificazione e ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. Il Responsabile del Servizio Tecnico potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente."*;

VISTE le prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 approvate con deliberazione della G.R. n° 22/3 del 23/04/2020 e, in particolare **l'art. 12 (Terreni e fabbricati): "Entro il 1° giugno: a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima; b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati; d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri."**

l'art. 21 (Disposizioni generali): "1) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13, L.R. n. 16 del 28.7.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.

2) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco. In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree, laddove possibile, devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;**
- b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;**
- c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.**

3) Per le strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).

4) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi)."

l'art. 22 (Fasce di protezione parafuoco)

"1) I complessi di cui al precedente art. 21, devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile secondo la tabella seguente:"

Tipo di vegetazione	Larghezza delle fasce parafuoco (metri)	
	Terreno piano (*)	Terreno in pendenza (a monte e a valle)
Pascolo cespugliato	5	10
Macchia bassa/media (sino a 2,5 metri)	8	15
Macchia alta (maggiore a 2,5 metri)	15	20
Bosco diradato (copertura minore al 70%)	15	20
Bosco non diradato	20	30

(*) Si considerano in "Terreno piano" le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

VISTA la normativa urbanistica vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Igiene;

VISTO il D.Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000, art. 13;

RITENUTO pertanto, di dover intervenire in merito in quanto l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e di conseguenza i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie hanno il dovere di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree scoperte, destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione ed ai servizi, nonché delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, a ripulirle dagli sterpi, dai rovi, dal fieno, dalle erbacee e da qualunque materiale facilmente infiammabile, nonché dai detriti o rifiuti di qualunque natura ivi depositati al fine di restituire il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica delle aree stesse, entro la data del **30 MAGGIO 2022**;

SI AVVISA, INOLTRE

CHE i trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati:

1) ai sensi dell'art. Art. 25 (Sanzioni) delle linee guida antincendio regionali 2020/2022:

"1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto."

2) ai sensi dell'art.29 commi 1 e 3 del vigente Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria, oltre all'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi con le modalità previste dall'art.211 C.d.S.;

CHE a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme di cui al T.U.E.L n°267/2000 art. 7-bis *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"*;

CHE trascorso inutilmente tale termine senza che gli interessati abbiano adempiuto al disposto della presente ordinanza, si provvederà alla esecuzione dei lavori d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente;

CHE non sarà eseguita la disinfestazione a cura del Centro Provinciale Antinsetti delle aree private se queste non saranno adeguatamente ripulite da erbacce, sterpaglie e rifiuti vari;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

CHE i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'applicazione della presente ordinanza affinché siano adottate efficaci misure di controllo, accertamento e segnalazione degli inadempienti, tese a farla rispettare.

CHE, ai sensi dell'art. 26 delle linee guida antincendio regionali 2020/2022, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barraccellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

DI TRASMETTERE per competenza la presente Ordinanza:
al Comando stazione dei Carabinieri di Ilbono;
alla Stazione Corpo Forestale di Lanusei;
al Comando Polizia Municipale – sede;
al Responsabile del Servizio Tecnico – sede;
ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Murru Giampietro